

PROCEDURA WHISTLEBLOWING PER SEGNALARE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO, DEL MODELLO ORGANIZZATIVO O CONDOTTE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Premessa

Per “Segnalazione” o “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico di Hospes S.r.l. (di seguito “Hospes”), dal Modello Organizzativo 231 adottato dalla società e dalle procedure interne del Gruppo. Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante.

Destinatari della procedura sono i Vertici aziendali, i componenti degli organi sociali di Hospes e tutti i dipendenti di Hospes.

Non sussiste in ogni caso, in capo ai predetti soggetti, nessun obbligo di Segnalazione.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, purché non in forma anonima Tali Segnalazioni, che dovranno essere circostanziate, riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e di Condotta;
- b) presunte violazioni del Modello Organizzativo 231, anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dal Modello Organizzativo 231;
- c) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 (nello specifico, in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, delitti informatici e trattamento illecito dei dati, delitti di criminalità organizzata, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, abusi di mercato, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitti in materia di violazione del diritto d’autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, reati ambientali, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reato di razzismo e xenophobia nonché, in via generale, in relazione a tutti gli illeciti contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001, laddove commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti summenzionati, purché le condotte illecite non siano commesse nell’esclusivo interesse proprio o di soggetti terzi diversi dall’ente).

2. Descrizione del processo e delle responsabilità

2.1 Responsabilità

La gestione delle Segnalazioni è attribuita all’Organismo di Vigilanza. Qualora siano ricevute Segnalazioni riguardanti lo stesso Organismo di Vigilanza, le suddette Segnalazioni saranno trasmesse direttamente all’Amministratore Unico di Hospes.

2.2 Processo e garanzie per il soggetto segnalante

Il processo, che prevede le attività di seguito descritte, viene svolto nel pieno rispetto della riservatezza del soggetto segnalante garantendo la sua tutela contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione.

2.3 Sanzioni

La violazione delle misure poste a tutela della riservatezza del segnalante e la condotta di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l. e) D.Lgs n. 231/2001, nelle modalità e nei termini previsti dalla parte generale del modello organizzativo.

2.4 Invio delle Segnalazioni

Le Segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza in forma non anonima mediante invio telematico all'indirizzo Segnalazioni231.Hospes@hospesitaly.it. Quale canale alternativo potranno essere inviate, sempre all'OdV nella seguente modalità: via fax al numero 02-36538988.

Laddove la segnalazione riguardi lo stesso Organismo di Vigilanza la segnalazione potrà essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo: Segnalazioni.OdvHospes@hospesitaly.it

2.5 Analisi preliminare

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV al fine di verificare la rilevanza e la presenza di elementi circostanziati della Segnalazione stessa a supporto della sua possibile fondatezza.

Nel caso in cui una Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, L'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di richiedere al segnalante ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di un'analisi approfondita della fattispecie segnalata.

Tutte le segnalazioni anonime saranno archiviate senza condurre ulteriori accertamenti.

Qualora anche a seguito della richiesta di ulteriori elementi di dettaglio la Segnalazione venga ritenuta non rilevante o non possibilmente fondata, la stessa verrà archiviata con le relative motivazioni.

In caso contrario l'Organismo di Vigilanza inoltrerà la Segnalazione all'Amministratore Unico di Hospes.

Laddove la segnalazione riguardi lo stesso Organismo di Vigilanza essa sarà vagliata dall'Amministratore Unico che effettuerà i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla società.

2.6 Approfondimenti specifici

L'Amministratore Unico di Hospes, qualora riceva una Segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, effettuerà i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla società.

L'Amministratore Unico potrà concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione. Qualora l'istruttoria dimostri la fondatezza della Segnalazione, l'Amministratore Unico riferirà all'OdV il risultato della stessa, gli eventuali interventi disciplinari e/o sanzionatori adottati e le azioni correttive necessarie se si siano evidenziate debolezze nei sistemi di controllo.

2.7 Chiusura del caso

L'Organismo di Vigilanza, relazionato dall'Amministratore Unico, chiuderà il caso qualora concordi con quanto fatto in merito alla Segnalazione specifica o si riserverà di effettuare ulteriori accertamenti nell'ambito dei poteri ad esso conferiti.

2.8 Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'Organismo di Vigilanza cura l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 2 anni dalla ricezione della Segnalazione.